



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione**  
**Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione**  
**del sistema nazionale di istruzione**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 - art. 49, comma 1, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTA** la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

**VISTO** il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n.19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

**VISTA** l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Canada, paese non comunitario, dalla Sig.ra Gianna Di Rado;

**VISTA** la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

**VISTA** la Dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Toronto (Canada) n. registro 973 del 6 febbraio 2019 nella quale si dichiara, tra l'altro, che la S.V. "*ha conseguito in data 03/06/1983 il titolo di studio universitario di primo livello denominato Bachelor of Education presso la Brock University a St. Catharines, Ontario – Canada*" ... "*che grazie a tale titolo ha potuto ottenere l'abilitazione all'insegnamento nella provincia dell'Ontario*" ... "*che la suddetta abilitazione all'insegnamento in Ontario è valida per il livello di scuola elementare e secondaria di primo grado (Elementary and Middle Secondary Level)*";

**VISTO** l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

**VISTA** la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

**CONSIDERATO** che l'interessata, cittadina italiana e canadese, di madrelingua inglese, non documenta il possesso della competenza linguistica necessaria, dovrà, al momento dell'esercizio della professione di docente presso le istituzioni scolastiche statali e/o paritarie autonome, dar prova della conoscenza della lingua italiana documentando l'attestato a livello C2 rilasciato da Università o Enti certificatori abilitati a rilasciare certificazioni secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d'Europa, come da indicazioni di cui alla nota/circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7 ottobre 2013;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e successive modifiche, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato d'origine, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita;

**RILEVATO** altresì, che ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post – secondari di durata di almeno quattro anni comprensivo della formazione didattico-pedagogica;

**TENUTO CONTO** di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

**VISTO** il Decreto Direttoriale prot. n. 874 del 24/07/2020, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;**VISTA** la comunicazione pervenuta a questo Ministero in data 22/01/2024 attraverso l'apposita piattaforma, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo ha fatto riconoscere l'esito favorevole della misura compensativa svolta dall'interessata per gli insegnamenti in argomento;

## **D E C R E T A**

### **1. Il titolo di formazione professionale:**

a) diploma di istruzione post-secondario: "Bachelor of Arts - Italian" conseguito in data 28/05/1981 e "Bachelor of Arts - Psychology" conseguito in data 29/05/1982, entrambi, presso l'Università McMaster di Hamilton, Ontario – Canada;

b) titolo di abilitazione all'insegnamento: "Bachelor Of Education" conseguito in data 03/06/1983 presso la Brock University a St. Catharines, Ontario – Canada;

posseduto dalla cittadina italiana e canadese, **Gianna DI RADO**, nata a Hamilton (Canada) il 20 maggio 1959, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente negli istituti di istruzione primaria per la classe di concorso:

### **EEOO – INSEGNAMENTO SCUOLA PRIMARIA**

**2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è**

pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**

FABRIZIO MANCA

*Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art.15 del D.P.R. 642 del 1972.*